

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione  
Pubblica

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. 15/05/2000 n.10;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana per il quadriennio giuridico 2002-2005 e l'allegato 'Codice di comportamento' dei Dirigenti;

**VISTA** la Legge 27 marzo 2001, n.97;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione datato 22.10.2014 con il quale nell'ambito della struttura del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica è stato istituito il "Servizio 22 – Ufficio Procedimenti Disciplinari";

**VISTO** il parere n.162 del 2006 dell' Ufficio legislativo e legale avente per oggetto 'Responsabilità disciplinare del personale con qualifica dirigenziale – ordinamento giuridico applicabile';

**VISTO** il DDG xxxxxxxx del xxxxxxxx con il quale il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dirigente di terza fascia, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a seguito di arresto in flagranza di reato previsto e punito dall'art.319 del Codice Penale è stato sospeso obbligatoriamente dal servizio ai sensi dell'art.57, comma 1, del sopracitato Contratto Collettivo di Lavoro;

**VISTO** il DDG xxxxxxxx del xxxxxxxx con il quale è stato revocato il precedente provvedimento di sospensione e con il quale il xxxxxxxxxxxxxxxx, è stato contemporaneamente sospeso obbligatoriamente dal servizio a seguito della condanna in primo grado emessa dal Tribunale di xx;

**VISTA** la nota n.12047 del 19 febbraio 2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento xxxxxxxxxxxxxxxx ha trasmesso la sentenza della Corte di Appello di xxxxxxxxxxxxxxxx, divenuta irrevocabile in data xxxxxxxxxxxxxxxx, con la quale xxxxxxxxxxxxxxxx è stato definitivamente condannato alla pena di anno uno, mese uno e dieci giorni di reclusione (pena sospesa);

**VISTA** la nota di contestazione di addebito disciplinare n.xxx/ris del 25/02/2015;

**VISTO** il verbale di audizione di giorno xxxxxxxxxxxx nel quale il difensore del dirigente ha richiesto l'archiviazione del procedimento essendo l'azione disciplinare decaduta non avendo l'Amministrazione contestato l'addebito disciplinare al dirigente al momento della prima conoscenza dei fatti avvenuta nel mese di agosto del 2009;

**CONSIDERATO** che il C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana per il quadriennio giuridico 2002-2005 e l'allegato 'Codice di comportamento' dei Dirigenti non prevede un 'Codice di Disciplina'(con una gradualità di sanzioni);

**CONSIDERATO** che il comma 11 dell'art.57 dello stesso CCRL, in caso di condanna definitiva, fa un espresso richiamo a quanto previsto dall'art.52 del Contratto Collettivo nel senso che in caso di sentenza irrevocabile il recesso dal rapporto di lavoro come conseguenza di condanna deve essere attivato nel rispetto delle procedure previste dall'art.52 del medesimo contratto collettivo e comunque fatto salvo quanto previsto dall'art.5, comma 2, della Legge 97 del 2001, che prevede il licenziamento solo per le condanne superiori agli anni tre di reclusione;

**CONSIDERATO** che ai sensi del sopracitato art.52 del CCRL non risulta attivata nei confronti dell'Ing. Giusti una procedura di recesso contrattuale;

**CONSIDERATO** che non sussistono neanche i presupposti giuridici per l'applicazione dell'art.5 della Legge 27 marzo 2001 n.97 (pena accessoria dell'estinzione del rapporto), in quanto la condanna irrogata xxxxxxxx è comunque inferiore ai tre anni;

**CONSIDERATO** che non risulta che l'Amministrazione abbia chiesto e ottenuto la costituzione di parte civile nel procedimento penale in questione;

**CONSIDERATO** che il giudice penale dichiara che il dirigente ha tenuto nel corso del procedimento un comportamento collaborativo;

**CONSIDERATO** che pertanto non sussistono più i presupposti per l'emissione della sanzione espulsiva, l'unica applicabile al dirigente, così come meglio descritto nel parere n.162 del 2006 dell'Ufficio legislativo e Legale sopra citato;

**CONSIDERATO** lo stato di servizio del Dirigente anteriore ai fatti contestati;

**RITENUTO** per quanto sopra esposto, di procedere all'archiviazione del procedimento disciplinare ed alla annotazione della condanna, delle misure cautelari, e di ogni atto relativo al procedimento disciplinare stesso nel fascicolo disciplinare intestato del Dirigente;

**D E C R E T A**  
(Articolo unico)

Per quanto sopra esposto si dispone l'archiviazione del procedimento disciplinare attivato nei confronti xxxxxxxxxxxx, dirigente di terza fascia, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx e se ne dispone la riammissione in servizio considerato che la condanna penale allo stesso inflitta (anni uno, mese uno e dieci giorni di reclusione-pena sospesa) è inferiore a quella prevista dall'art.5, comma 2, della Legge n.97 del 2001, così come richiamato dall'art.5, comma 11, del CCRL del comparto della dirigenza:

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il Visto di competenza.

Palermo, li **11 giugno 2015**



Dirigente Generale  
L. Giammanco  
F.to